

PRINCIPALI INNOVAZIONI E OBBLIGHI, INTRODOTTE DAL DECRETO 12/03/2019, AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI PRELIEVO VINI A D.O.

PER LE IMPRESE INTERESSATE

DM 12/03/2019	
Art. 4 Definizione, collocazione e identificazione della partita di vino da destinare alla certificazione analitica e organolettica	Obbligo di inserire nel registro telematico l'identificativo della partita di vino da destinare alla certificazione
Art. 5 Presentazione richiesta prelievo campione - Prelievo campione dalla relativa partita	<p>1. Per le DOCG e per le DOC per le quali sono previsti esami analitici e organolettici sistematici, il detentore della partita che intende ottenere la certificazione presenta preventivamente apposita richiesta per via telematica, in conformità all'allegato 1, all'organismo di controllo, indicando gli elementi identificativi della stessa partita di cui all'art. 4, comma 1, come presenti nel «registro telematico».(*)</p> <p>(*)NOTA: <i>Ai sensi del Decreto n. 7552 del 2 agosto 2018 sui "Sistemi dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG", l'acquisizione di informazioni da parte degli organismi di controllo avviene attraverso i servizi informatici disponibili nell'ambito SIAN e, per i soggetti esonerati ai sensi dell'art. 58, comma 2, della legge, attraverso la dichiarazione di produzione, la dichiarazione di giacenza, la documentazione di accompagnamento e commerciale e da altra documentazione giustificativa.</i></p> <p>1. La richiesta e' presentata non prima che la partita abbia raggiunto le caratteristiche minime al consumo previsto dal disciplinare di produzione per la relativa tipologia regolamentata.</p> <p>15. Al momento del prelievo e' redatto, in duplice copia, un verbale conforme al modello di cui all'allegato 2, dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento; c) nominativo del prelevatore; d) denominazione dell'azienda e relativo indirizzo; e) nominativo del titolare dell'azienda o di un suo fiduciario, specificatamente delegato, incaricato di presenziare al prelevamento;</p>
Art. 17 Ripetizione degli esami analitici e/o organolettici in caso di assemblaggio e dolcificazione di partite DO	1. Fatte salve le limitazioni connesse all'indicazione in etichetta della menzione «riserva», della menzione «gran selezione» e dell'annata di produzione delle uve di cui all'art. 31, rispettivamente commi 3, 6 e 12, della legge e fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, in caso di assemblaggio di partite già certificate della medesima tipologia di DO, appartenenti o meno alla stessa annata, per la partita coacervata deve essere

	<p>prodotta, a cura del detentore entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'assemblaggio, per via telematica, all'organismo di controllo apposta autocertificazione, corredata dall'attestazione dell'enologo di cui alla legge n. 129/1991, o di altro tecnico abilitato, responsabile del processo di assemblaggio, sulla conformità della partita assemblata ai parametri chimico - fisici stabiliti dall'art. 26 del regolamento CE n. 607/2009 e di quelli previsti dallo specifico disciplinare di produzione.</p> <p>2. Fatte salve le misure più restrittive stabilite dagli specifici disciplinari di produzione, per le partite di vini DO che successivamente alla certificazione sono state oggetto della pratica di dolcificazione, si applicano le seguenti disposizioni:</p> <p>a) la partita ottenuta dalla dolcificazione deve rientrare nell'ambito di uno dei tipi di prodotto relazionati al tenore zuccherino residuo previsti dallo specifico disciplinare;</p> <p>b) la partita deve essere sottoposta ad un nuovo esame analitico;</p> <p>a tal fine può essere seguita l'analoga procedura di autocertificazione prevista al comma 1;</p> <p>c) nel caso in cui l'entità della dolcificazione della partita sia tale da determinare una variazione del tipo di prodotto relazionato al tenore zuccherino residuo, tenendo conto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, la stessa partita, oltre ad essere sottoposta ad un nuovo esame analitico con le modalità di cui alla lettera b), deve essere sottoposta ad un nuovo esame organolettico.</p> <p>3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili soltanto nei casi in cui non sia scaduta la validità della certificazione, così come stabilita all'art. 3, comma 7, delle singole partite DO destinate all'assemblaggio o alla dolcificazione; altrimenti sono applicabili le ordinarie disposizioni in materia di esami analitici ed organolettici previste dal presente decreto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 20</p> <p>Disposizioni particolari e transitorie</p>	<p>1. Fatta salva la possibilità di accreditarsi al SIAN per l'utilizzo del registro telematico, per i detentori esonerati dall'obbligo della tenuta del registro telematico, ai sensi dell'art. 58, comma 2 della legge, le informazioni utili per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono acquisite dall'organismo di controllo attraverso la dichiarazione di giacenza, la dichiarazione di produzione, la documentazione di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e altra documentazione giustificativa.</p> <p>2. Gli obblighi relativi alla presentazione, tramite l'inserimento nel registro telematico, delle richieste, dichiarazioni e attestazioni di cui al presente decreto, nei tempi ivi previsti, possono essere assolti dal detentore mediante la trasmissione all'organismo di controllo della predetta documentazione, nonché delle informazioni utili per la verifica del carico e dello scarico, del documento di accompagnamento, della comunicazione di avvenuto imbottigliamento delle relative partite. Restano comunque fermi gli obblighi di aggiornamento del registro telematico nei termini di cui al decreto 20 marzo 2015, n. 293.</p>